

22016-18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

LAVORO
AUTONOMO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- LINA MATERA - Presidente -
- SERGIO GORJAN - Consigliere -
- GUIDO FEDERICO - Consigliere -
- ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere -
- CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere -

R.G.N. 28362/2014

Cron. 22016

Rep. E.T.

Ud. 08/02/2018

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28362-2014 proposto da:

VITANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato
);

- **ricorrente** -

contro

GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in

- **controricorrente** -


avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO,
depositata il 08/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO

2018

575

MARCHEIS.



A



R.G. 28362/2014

PREMESSO CHE

Vitantonio ha instaurato un giudizio di opposizione contro il decreto che gli aveva ingiunto di pagare la somma di euro 34.000 a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese dall'avvocato Giuseppe ☿ Il Tribunale di Salerno ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto.

Contro l'ordinanza Vitantonio ricorre in cassazione.

Giuseppe ☿ resiste con controricorso, con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque rigettato perché infondato.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. del d.m. 127/2004, per avere il giudice dell'opposizione determinato il valore della controversia non applicando le norme del codice di procedura civile e non considerando così la causa di valore indeterminabile (nell'atto introduttivo del giudizio, di divisione ereditaria, i beni relitti del defunto non erano stati determinati; solo in corso di causa, a seguito di consulenza tecnica di ufficio, il valore dei beni relitti del defunto è stato quantificato in euro 54.038,30 mentre il *donatum*, effettuato dal *de cuius* in favore del ricorrente con dispensa dalla collazione, è stato valutato in euro 248.448,38).

Il motivo è infondato. La denunciata violazione non è ravvisabile in quanto il Tribunale ha applicato i criteri valorizzati dal primo (secondo cui "nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo [...] nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione) e dal quarto (per cui "nella



liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti”) comma dell’art. 6 del citato d.m. Secondo l’orientamento di questa Corte, ai fini della liquidazione del compenso dell’avvocato il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione (Cass. 6765/2012), per determinare la quale si ricorre alla valutazione eventualmente effettuata dal consulente tecnico (Cass. 10939/2012).

b) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.m. 127/2004 per avere il giudice dell’opposizione determinato il valore della controversia non sul valore dei beni in contestazione, ma anche sul *donatum*, violando e falsamente applicando l’art. 737 del codice civile (la donazione a favore del ricorrente è stata effettuata con dispensa dalla collazione ai sensi dell’art. 737 e l’azione di divisione ereditaria non è stata preceduta dall’azione di riduzione, per cui l’immobile ricevuto in donazione non andava conferito all’asse ereditario non essendo aggredibile da parte degli altri coeredi).

Il motivo è infondato. Come ha precisato il Tribunale, gli attori che avevano introdotto il giudizio di divisione nei confronti del ricorrente avevano richiesto la collazione, nella massa ereditaria, dei beni a lui donati, così che proprio in relazione al *donatum* si incentrava l’interesse perseguito dagli attori e il *donatum* va considerato nella determinazione del valore della causa; il fatto poi che, nel giudizio di divisione, si sia ritenuto che gli attori non abbiano proposto azione di riduzione attiene al merito della controversia e non rileva ai fini della determinazione del *thema disputandum*.

c) Il terzo motivo denuncia violazione “dell’art. 360, comma 5 c.p.c., *error in iudicando*”: il giudice dell’opposizione ha determinato



in modo illogico il valore della controversia, avendo illogicamente considerato il valore del *donatum*.

Il motivo è inammissibile. In rubrica viene richiamato il comma 5 dell'art. 360: essendo quattro i commi dell'articolo, il ricorrente vuole probabilmente fare riferimento al n. 5 del primo comma dell'articolo, poi però, nell'esposizione del motivo, lamenta l'illogicità della determinazione del giudice della opposizione, così facendo riferimento a un parametro non applicabile *ratione temporis* alla fattispecie. Quanto poi all'*error in iudicando* invocato in rubrica, esso non trova alcuno svolgimento nella esposizione del motivo.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-*bis* del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 8 febbraio 2018.

Il Presidente
(Lina Matera)

Il Funzionario Giudiziario
Dot. ANNA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 11 FEB 2018